

## DICHIARAZIONI

### ***Detrazioni Irpef possibili solo se i pagamenti sono tracciabili***

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

## LE PROCEDURE PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA: ADEMPIMENTI TELEMATICI ED ENTI COINVOLTI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Dall'anno d'imposta 2020 le **detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche lorda**, nella misura del **19 per cento**, è possibile solo a condizione che l'onere sia sostenuto con **versamento bancario o postale**, ovvero **altri sistemi di pagamento tracciabili**.

In particolare, l'[articolo 1, comma 679](#), della **Legge di bilancio per il 2020**, prevede quanto segue:

*"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241".*

Pertanto, la disposizione subordina le detrazioni fiscali, collegate alle spese e agli oneri indicati nell'**articolo 15 Tuir**, all'obbligo di **pagamento con mezzi tracciabili**, quali:

- **versamento bancario o postale;**
- **altri sistemi di pagamento** previsti dall'[articolo 23 D.Lgs. 241/1997](#).

In particolare, il contribuente deve effettuare i pagamenti degli oneri e delle spese mediante **versamenti bancari o postali**, con **ricevute bancomat, bollettini postali, Mav o pagamenti con PagoPA**.

L'utilizzo di tali modalità può essere dimostrato attraverso **prova cartacea della singola transazione o pagamento**.

In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore

**delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.**

Tra le spese e gli oneri da detrarre solo a seguito di pagamento “tracciabile” rientrano, a titolo non esaustivo:

- gli **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti **in dipendenza di mutui ipotecari** contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i **compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare** in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le **spese sanitarie**;
- le **spese veterinarie**;
- le **spese funebri**;
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**;
- le **spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento;
- le **erogazioni liberali**;
- le spese sostenute per **l’iscrizione annuale e l’abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, **ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi**;
- i **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea**;
- i **canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale**;
- le **spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza**.

Il successivo [comma 680](#), dell’articolo unico, della Legge di bilancio per il 2020, prevede, però, due **eccezioni** alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati. In particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli **acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.